

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui** 1
- * **Regolamento (CE) n. 775/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, relativo all'apertura, per il 1994, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91** 4
- * **Regolamento (CE) n. 776/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, che abroga il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare** 6
- * **Regolamento (CE) n. 777/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento** 8
- Regolamento (CE) n. 778/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 9
- * **Regolamento (CE) n. 779/94 della Commissione, del 6 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 12
- * **Regolamento (CE) n. 780/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli** 21

Regolamento (CE) n. 781/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	22
Regolamento (CE) n. 782/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CE) n. 783/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	26
Regolamento (CE) n. 784/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28
Regolamento (CE) n. 785/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	31
Regolamento (CE) n. 786/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/191/CE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 35

94/192/CE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 36

94/193/CE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 37

94/194/CE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, del 18 marzo 1994, che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 774/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha negoziato nuove concessioni tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT; che tali negoziati hanno consentito la conclusione di accordi con Argentina, Brasile, Canada, Polonia, Svezia e Uruguay; che detti accordi sono stati approvati con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993⁽¹⁾;

considerando che gli accordi di cui trattasi prevedono l'apertura, il 1° gennaio 1994, di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di carni di volatili dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71, 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, di frumento (grano) e frumento segalato dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99 e di crusche, staccature e altri residui dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2303 40 10 e 0203 40 20; che è quindi necessario aprire tali contingenti con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo indeterminato; che, per ragioni di razionalità ed efficacia, è dunque opportuno aprire i contingenti su base pluriennale;

considerando che un sistema che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno; che al riguardo conviene eventualmente subordinare le importazioni nell'ambito di queste nuove concessioni tariffarie alla presentazione di un certificato di autenticità;

considerando che può mostrarsi utile ripartire questa importazione sull'arco dell'anno in funzione del fabbi-

gno del mercato comunitario; che al riguardo un sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un certificato di importazione pare appropriato;

considerando che, con l'approvazione da parte del Consiglio degli accordi succitati, non è più necessario ricorrere al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granoturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾; che è pertanto opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare le disposizioni necessarie per la buona gestione dei contingenti devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati interessati dall'apertura dei contingenti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, già consentono alla Commissione di apportare al presente regolamento le modifiche e

⁽²⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5).

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 534/94 della Commissione (GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5).

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1994, pag. 1.

gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric; che un adeguamento dei quantitativi e di altre condizioni relative ai contingenti eventualmente deciso dal Consiglio richiederà la modifica del presente regolamento; che, per esigenze di semplicità, è d'uopo prevedere che la Commissione possa apportare tali modifiche ed adeguamenti al presente regolamento, conformemente alla procedura indicata dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o dagli altri regolamenti citati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 18 000 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo variabile allo 0 %.

Articolo 2

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %.

Articolo 3

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71, per un volume totale di 15 500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %.

Articolo 4

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di carni di tacchini o di tacchine dei codici NC 0207 42 10, 0207 42 11 e 0207 42 71, per un volume totale di 2 500 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %.

Articolo 5

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, per un volume totale di 300 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %.

Articolo 6

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo di crusche, staccature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475 000 t.

2. Nell'ambito di tale contingente il prelievo variabile è fissato allo 0 %. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato a 40,80 ECU/t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10, a 83,40 ECU/t per i prodotti del codice NC 2302 30 90 e a 83,00 ECU/t per i prodotti del codice NC 2302 40 90.

Articolo 7

Le modalità di applicazione del presente regolamento e, ove del caso,

- le disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,
- le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a) e
- le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 8

Qualora il Consiglio decida di modificare i volumi e le altre condizioni relative al regime contingenziale di cui al presente regolamento, le modifiche risultanti per il presente regolamento sono susseguentemente adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1058/88 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 775/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

relativo all'apertura, per il 1994, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazioni di carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, nell'ottica delle importazioni di carni bovine di qualità pregiata effettuate finora e della necessità delle esportazioni di carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno prevedere l'apertura per il 1994, a titolo autonomo ed eccezionale, di un contingente tariffario comunitario di importazione di 11 430 tonnellate di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, al dazio del 20 % in esenzione da prelievo;

considerando che, qualora i quantitativi massimi di carni di qualità pregiata importati a condizioni favorevoli nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CEE) n. 3391/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) ⁽³⁾, e dal regolamento (CEE) n. 929/93 del Consiglio, del 19 aprile 1993, relativo all'apertura, per il 1993, a titolo autonomo, di un contingente eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ⁽⁴⁾, siano superati a causa di irregolarità, è opportuno prevedere la possibilità di imputare tali importazioni in eccesso al volume globale previsto dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire in particolare che tutti gli importatori interessati della Comunità abbiano accesso, alle medesime condizioni ed in maniera continua, al suddetto contingente e che il dazio per esso previsto venga applicato senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto; che, a tale scopo, è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di tali disposizioni devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto per il 1994 un contingente tariffario eccezionale di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202, come pure di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91.

Il volume di tale contingente ammonta a 11 430 tonnellate, espresso in peso del prodotto.

Tuttavia, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre tale volume nella misura in cui, a seguito di irregolarità, siano stati importati quantitativi in eccesso rispetto ai quantitativi previsti nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3391/92 e/o (CEE) n. 929/93. Tale riduzione è imputata al volume specifico del paese terzo da cui provengono le carni in questione.

Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

Articolo 2

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che rende possibile la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 776/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

che abroga il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CEE) n. 876/68 che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾, del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽³⁾, e del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁴⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80⁽⁵⁾ stabilisce per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato le regole generali relative alla concessione delle restituzioni alle esportazioni ed i criteri per la fissazione del loro importo; che tale regolamento si basa sui regolamenti del Consiglio sopra menzionati nonché sul regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1766/92⁽⁷⁾; che tale

regolamento non prevede più che le regole generali per la sua applicazione siano adottate dal Consiglio, ma dispone invece che le modalità di applicazione necessarie in materia di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli soggetti a tale organizzazione comune di mercato ed esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato siano adottate secondo la procedura del comitato di gestione; che è indispensabile adottare norme uniformi, in particolare alla luce del fatto che di norma le merci in questione contengono prodotti agricoli soggetti a più organizzazioni comuni di mercato che prevedono la concessione delle restituzioni alle esportazioni anche dopo l'incorporazione in merci non comprese nell'allegato II del trattato; che occorre pertanto adottare regole comuni di applicazione mediante un regolamento unico;

considerando che di conseguenza è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3035/80 a decorrere dall'entrata in vigore di tale nuovo regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68, diversamente dagli altri regolamenti che costituiscono la base giuridica del regolamento (CEE) n. 3035/80, dispone inoltre all'articolo 17, paragrafo 3 che compete al Consiglio, che decide su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, di adottare le regole generali relative, in particolare, alla fissazione in anticipo delle restituzioni; che il regolamento (CEE) n. 867/68⁽⁸⁾ ha stabilito, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri di fissazione del loro importo; che tale regolamento prevede l'instaurazione di un regime di fissazione in anticipo della restituzione; che tuttavia tale regolamento si applica soltanto alle esportazioni di prodotti lattiero-caseari esportati come tali; che occorre pertanto rendere applicabili alcune disposizioni di tale regolamento concernenti la fissazione in anticipo delle restituzioni anche ai casi di esportazione di prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86 (GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 36).

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU n. L 177 dell'1. 6. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1713/93 (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94).

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 (GU n. L 327 del 20. 11. 1990, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

considerando che alla stessa occasione è opportuno estendere le disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 876/68, relative alle condizioni necessarie per beneficiare delle restituzioni, affinché all'esportazione non venga concesso un importo di restituzione superiore a quello riscosso all'importazione di alcuni prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi viste le maggiori possibilità di importare nella Comunità prodotti lattiero-caseari soggetti ad un prelievo ridotto; considerando che il campo d'azione appartiene alla competenza esclusiva della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/80 è abrogato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 876/68 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articollo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni:

— per i prodotti esportati tal quali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68,

— per le merci di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, in vista dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento.

2. L'applicazione degli articoli 6 e 7 del presente regolamento alle merci di cui al paragrafo 1, secondo trattino è limitata alle merci dei seguenti codici NC:

— da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

— 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

— 2106 90 99 (talune preparazioni alimentare non nominate altrove), aventi un elevato contenuto di componenti di prodotti lattieri.»

2) All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Tuttavia, per quanto concerne le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, le modalità di applicazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati come merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di fissazione del loro importo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

REGOLAMENTO (CE) N. 777/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/91 ⁽³⁾ ha stabilito in particolare un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera in base al quale, subordinatamente ad alcune condizioni di ammissibilità, è concessa un'indennità da versare dopo la cessazione totale e definitiva, entro il 31 marzo 1992, della produzione lattiera; che detto regolamento contiene nell'allegato una dotazione finanziaria per Stato membro;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 dello stesso regolamento stabilisce che, se la dotazione finanziaria non è interamente utilizzata, l'importo disponibile è utilizzato per il pagamento di un'indennità all'insieme dei produttori il cui quantitativo di riferimento resta ridotto; che in taluni Stati membri questa disposizione ha impedito di destinare il finanziamento comunitario al proseguimento del regime di abbandono della produzione lattiera;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1560/93, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, il Consiglio ha destinato un contributo di 40 milioni di ECU a favore dei programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera; che

nella situazione attuale è necessario, per molti aspetti, alimentare le riserve nazionali; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 per assegnare ai programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera l'importo del finanziamento comunitario che rimane a disposizione, che era stato destinato al versamento di un'indennità all'insieme dei produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, gli Stati membri possono utilizzare gli importi disponibili anche per il versamento di un'indennità di importo massimo di 10 ECU/100 kg all'anno, imputabile al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all'articolo 8, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, a richiesta dei produttori interessati. I quantitativi così liberati sono riassegnati ai produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91, a meno che essi preferiscano ricevere l'indennità quale inizialmente prevista all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. C 23 del 27. 1. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/92 (GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 778/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1994

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commis-

sione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 4 e 5 aprile 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(10) GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

(11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(12) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

(13) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(14) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽³⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 779/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 532/94 del Consiglio⁽³⁾ estende certe misure che derivano da un'accordo fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America riguardante la conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT)⁽⁴⁾;
considerando che il regolamento (CEE) n. 53/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha ridotto talune aliquote di dazi autonomi fino al 31 dicembre 1991 sulla base di detto accordo;
considerando che in virtù dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 3920/91⁽⁶⁾ e (CEE) n. 1001/93⁽⁷⁾ le stesse riduzioni delle aliquote di dazi autonomi sono state estese per il 1992 ed il 1993;
considerando che queste aliquote daziarie dovrebbero continuare ad essere applicabili durante il 1994;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1994.

considerando che è opportuno modificare l'allegato al regolamento (CEE) n. 53/91 per tenere conto della nomenclatura combinata come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato che segue.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :			
0712 10 00	(invariato)			
0712 20 00	— Cipolle	20 (1)	16	—
0712 30 00	(invariato)			
a				
0712 90 90				

(1) Il dazio è ridotto a 10 % nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 000 tonnellate da concedere dalle autorità comunitarie competenti. Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1994.

0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :			
0804 10 00	(invariato)			
a				
0804 30 00	(invariato)			
0804 40	— Avocadi :			
0804 40 10	— — dal 1° dicembre al 31 maggio	12 (1)	8	—
0804 40 90	(invariato)			
0804 50 00	(invariato)			

(1) Il dazio è ridotto a 4 % fino al 31 dicembre 1994.

1209	Semi, frutti e spore da sementa :			
1209 11 00	(invariato)			
1209 19 00	(invariato)			
	— Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole :			
1209 21 00	— — di erba medica	10 (2)	5	—
1209 22	— — di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.) :			
1209 22 10	— — — Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	10 (1)	4	—
1209 22 80	— — — altri	10 (1)	4	—
1209 23	— — di festuca :			
1209 23 11	— — — Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	10 (1)	4	—
1209 23 15	— — — Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	10 (1)	4	—
1209 23 80	— — — altri	10 (2)	5	—
1209 24 00	— — di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	10 (1)	4	—
1209 25	— — di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) :			
1209 25 10	— — — Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	10 (1)	4	—
1209 25 90	— — — Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	10 (1)	4	—
1209 26 00	— — di fleolo (coda di topo)	10 (1)	4	—
1209 29	— — altri :			
1209 29 10	— — — Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	10 (1)	4	—
1209 29 50	— — — Semi di lupini	10 (2)	5	—
1209 29 80	— — — altri	10 (1)	5	—

1	2	3	4	5
1209 30 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	10 ⁽¹⁾	6	—
1209 91	– – Semi di ortaggi :			
1209 91 10	– – – Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea L. var. caulorapa e gongylodes L.)	10 ⁽²⁾	6	—
1209 91 90	– – – altri	10 ⁽³⁾	7	—
1209 99	(invariato)			
1209 99 10	(invariato)			
	– – – altri :			
1209 99 91	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	10 ⁽³⁾	6	—
1209 99 99	– – – – altri	10 ⁽⁴⁾	7	—

(¹) Il dazio è ridotto a 2 % fino al 31 dicembre 1994.

(²) Il dazio è ridotto a 2,5 % fino al 31 dicembre 1994.

(³) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1994.

(⁴) Il dazio è ridotto a 4 % fino al 31 dicembre 1994.

2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :			
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :			
2008 11	– – Arachidi :			
2008 11 10	(invariato)			
2008 11 91	(invariato)			
2008 11 99	– – – uguale o inferiore ad 1 kg	22 ⁽¹⁾	16 ⁽²⁾	—
2008 19	– – altre, compresi i miscugli :			
2008 19 10	– – – (invariato)			
2008 19 90	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	22 ⁽¹⁾	16	—
2008 20 a 2008 99 99	(invariato)			

(¹) Dazio ridotto a 12 % fino al 31 dicembre 1994 per le arachidi e la frutta a guscio tostata.

(²) Dazio del 14 % per le arachidi tostate.

2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :			
2009 11 a 2009 19 99	(invariato)			
2009 20	– Succhi di pompelmo o di pomelo :			
2009 20 11 a 2009 20 91	(invariato)			
2009 20 99	– – – altri	21 ⁽¹⁾	15 + AD S/Z	—
2009 30 a 2009 60 90	(invariato)			

1	2	3	4	5
2009 70	— Succhi di mela :			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C			
2009 70 11	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ecu per 100 kg di peso netto	42 + AGR ⁽²⁾	—	—
2009 70 19	— — — altri	42 ⁽²⁾	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C			
2009 70 30	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	25 ⁽³⁾	24 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
2009 70 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	25 + AGR ⁽³⁾	24 + AD S/Z	—
2009 70 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	25 ⁽³⁾	24 + AD/SZ	—
2009 70 99	— — — — senza zuccheri addizionati	25 ⁽³⁾	25	—
2009 80 a	(invariato)			
2009 80 93				
	— — — — senza zuccheri addizionati :			
2009 80 95	— — — — — Succo di frutta della specie Vaccinium macrocarpon	24 ⁽⁴⁾	22	—
2009 80 96 a	(invariato)			
2009 90 99				

⁽¹⁾ Il dazio è ridotto a 12 % fino al 31 dicembre 1994.

⁽²⁾ Il dazio è ridotto a 30 % fino al 31 dicembre 1994.

⁽³⁾ Il dazio è ridotto a 18 % fino al 31 dicembre 1994.

⁽⁴⁾ Il dazio è ridotto a 14 % fino al 31 dicembre 1994.

2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione ; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :			
2208 10 00 a	(invariato)			
2208 20 88				
2208 30	— Whisky :			
	— — Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti di capacità :			
2208 30 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri ⁽²⁾	1,2 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl ⁽²⁾	0,4 ECU/% vol/hl + 3 ECU/hl	1 alc. 100 %
2208 30 19	— — — superiore a 2 litri ⁽¹⁾	1,2 ECU/% vol/hl ⁽¹⁾	0,4 ECU/% vol/hl	1 alc. 100 %
2208 30 31 a	(invariato)			
2208 90 99				

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

⁽²⁾ Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per hl per % vol fino al 31 dicembre 1994.

⁽³⁾ Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per hl per % vol fino al 31 dicembre 1994.

2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco :			
2402 10 00	— Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	80 ⁽¹⁾	52	1 000 p/st
2402 20 00	(invariato)			
2402 90 00	(invariato)			

⁽¹⁾ Il dazio è ridotto a 43 % fino al 31 dicembre 1994.

1	2	3	4	5
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio :			
2801 10 00	(invariato)			
a				
2801 30 10				
2801 30 90	-- Bromo	15 ⁽¹⁾	9	—

(¹) Il dazio è ridotto a 4,5 % fino al 31 dicembre 1994.

2903	Derivati alogenati degli idrocarburi :			
2903 11 00	(invariato)			
a				
2903 30 10				
2903 30 31	--- Dibromoetano e bromuro di vinile	23 ⁽¹⁾	8,6	—
2903 30 33	(invariato)			
a				
2903 69 00				

(¹) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1994.

2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli :			
2908 10	(invariato)			
2908 10 10	-- derivati bromurati	15 ⁽¹⁾	6,9	—
2908 10 90	(invariato)			
a				
2908 90 00				

(¹) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1994.

2909	Eteri, eteri alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 11 00	(invariato)			
a				
2909 20 00				
2909 30	-- Eteri aromatici e loro derivati alogenati solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 30 10	(invariato)			
2909 30 30	-- derivati bromurati	16 ⁽¹⁾	7,1	—
2909 30 90	(invariato)			
a				
2909 60 00				

(¹) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1994.

2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi ; loro derivanti alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2917 11 00	(invariato)			
a				
2917 20 00	-- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
2917 31 00	(invariato)			
a				
2917 39				
2917 39 10	--- Derivati bromurati	18 ⁽¹⁾	13	—
2917 39 90	(invariato)			

(¹) Il dazio è ridotto a 8 % fino al 31 dicembre 1994.

1	2	3	4	5
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:			
2925 11 00	(invariato)			
2925 19	(invariato)			
2925 19 10	— — — 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilenditalimmide	17 (1)	7	—
2925 19 90	(invariato)			
a				
2925 20 00				

(1) Il dazio è ridotto a 3 % fino al 31 dicembre 1994.

3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:			
	— Preparazioni antidetonanti:			
3811 11	(invariato)			
3811 11 10	— — — a base di composti del piombo	19 (1)	7,2	—
3811 11 90	(invariato)			
3811 19 00	— — altre	17 (1)	5,8	—
3811 21 00	(invariato)			
a				
3811 90 00				

(1) Sospensione totale al 31 dicembre 1994.

3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:			
3818 00 10	— Silicio drogato	9 (1)	7,6	—
3818 00 90	(invariato)			

(1) Il dazio è ridotto a 5 % fino al 31 dicembre 1994.

3907	Poliacetali, altri polieterei e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:			
3907 10 00	— Poliacetali	20 (1)	7,6	—
3907 20	(invariato)			
3907 20 11	(invariato)			
	— — — altri:			
3907 20 21	— — — — con un indice di ossidrilite inferiore o uguale a 100	20 (1)	7,6	—
3907 20 29	— — — — altri	20 (1)	7,6	—
3907 20 90	— — altri	20 (1)	7,6	—
3907 30 00	(invariato)			
a				
3907 99 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:			
3911 10 00	(invariato)			
3911 90	(invariato)			
3911 90 10	— — Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	20 (1)	7,6	—
3911 90 90	(invariato)			

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

1	2	3	4	5
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche :			
3915 10 00				
a	(invariato)			
3915 90 19				
3915 90 91	— — — di resine epossidiche	14 (1)	6,6	—
3915 90 93	(invariato)			
3915 90 99	(invariato)			

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche :			
3916 10 00				
a	(invariato)			
3916 90 13				
3916 90 15	— — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3916 90 19				
a	(invariato)			
3916 90 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3917	Tubi e loro accessori (per esempio : giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche :			
3917 10				
a	(invariato)			
3917 10 90				
	— Tubi rigidi :			
3917 21				
a	(invariato)			
3917 29				
3917 29 11	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3917 29 13				
a	(invariato)			
3917 31 90				
3917 32	— — altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori :			
3917 32 11	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3917 32 19				
a	(invariato)			
3917 33 90				
3917 39	— — altri :			
3917 39 11	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3917 39 13				
a	(invariato)			
3917 40 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli :			
3919 10	— in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm :			
3919 10 11				
a	(invariato)			
3919 10 31				
3919 10 35	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3919 10 39				
a	(invariato)			
3919 10 90				

1	2	3	4	5
3919 90	— altri :			
3919 90 10	(invariato)			
a				
3919 90 31				
3919 90 35	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3919 90 39	(invariato)			
a				
3919 90 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto :			
3920 10	(invariato)			
a				
3920 99				
3920 99 11	— — — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3920 99 19	(invariato)			
a				
3920 99 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

3921	Altre lastre fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche :			
	— Prodotti alveolari :			
3921 11 00	(invariato)			
a				
3921 19				
3921 19 10	— — — di resine epossidiche	21 (1)	12,5	—
3921 19 90	(invariato)			
3921 90	— altri :			
3921 90 11	(invariato)			
3921 90 19	(invariato)			
3921 90 20	— — — di resine epossidiche	20 (1)	8	—
3921 90 30	(invariato)			
a				
3921 90 90				

(1) Il dazio è ridotto a 6,5 % fino al 31 dicembre 1994.

4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato :			
	— Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm :			
4412 11 10	(invariato)			
a				
4412 12 00				
4412 19 00	— — altro	15 (1)	10 (2)	m ³
4412 21 00	(invariato)			
a				
4412 29 90	— altro :			
4412 91 00	(invariato)			
a				
4412 99 10				
4412 99 90	— — — altro	15 (1)	10 (2)	m ³

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario complementare annuo di 50 000 m³ di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :

- le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o
- levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.

Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1994.

(2) (invariato)

1	2	3	4	5
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm :			
	— di forma quadrata o rettangolare :			
7606 11	— — di alluminio non legato :			
7606 11 10	— — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	15 ⁽¹⁾	10	—
	— — — altri, di spessore :			
7606 11 91	— — — — inferiore a 3 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 11 93	— — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 11 99	— — — — uguale o superiore a 6 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 12	(invariato)			
7606 12 10	(invariato)			
	— — — altri :			
7606 12 50	— — — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	15 ⁽¹⁾	10	—
	— — — — altri, di spessore :			
7606 12 91	— — — — — inferiore a 3 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 12 93	— — — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 12 99	— — — — — uguale o superiore a 6 mm	15 ⁽¹⁾	10	—
7606 91 00	(invariato)			
7606 92 00	(invariato)			

(¹) Il dazio è ridotto a 7,5 % fino al 31 dicembre 1994.

8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :			
8708 10	(invariato)			
a				
8708 70 10				
8708 70 50	— — — Ruote di alluminio ; parti ed accessori di ruote di alluminio	19 ⁽¹⁾	6,9	—
8708 70 91				
a	(invariato)			
8708 99 98				

(¹) Il dazio è ridotto a 6 % fino al 31 dicembre 1994.

REGOLAMENTO (CE) N. 780/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3411/93⁽⁴⁾, la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti è subordinata all'obbligo di incorporare almeno 50 chilogrammi di polvere per 100 chilogrammi di prodotto finito; che il paragrafo 1 bis dell'articolo 4 prevede, tuttavia, la fissazione del quantitativo minimo a 35 chilogrammi per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1994; che l'andamento della situazione del mercato del latte scremato in polvere giustifica il mantenimento di tale deroga fino al 30 giugno 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1725/79, i termini « dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1994 » sono sostituiti dai termini « dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 781/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 aprile 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,03 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,03 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,03 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,03 ⁽¹⁾
1701 91 00	39,07
1701 99 10	39,07
1701 99 90	39,07 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 782/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 715/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 715/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 aprile 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	95,32 (2) (3)
0712 90 19	95,32 (2) (3)
1001 10 00	2,04 (1) (2)
1001 90 91	94,41
1001 90 99	94,41 (4)
1002 00 00	119,50 (4)
1003 00 10	123,17
1003 00 90	123,17 (4)
1004 00 00	98,40
1005 10 90	95,32 (2) (3)
1005 90 00	95,32 (2) (3)
1007 00 90	103,35 (4)
1008 10 00	31,54 (4)
1008 20 00	46,09 (4) (5)
1008 30 00	0 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	169,72 (4)
1102 10 00	205,81
1103 11 10	36,66
1103 11 90	193,51
1107 10 11	178,93
1107 10 19	136,45
1107 10 91	230,12 (10)
1107 10 99	174,70 (4)
1107 20 00	201,79 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 783/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6

aprile 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 784/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1994

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 200 000 tonnellate di grano tenero e a 100 000 tonnellate di farina di frumento verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3579/93⁽⁶⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 326 del 28. 12. 1993, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹⁰⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	05	88,00 (3)
1001 10 00 400	05	0		02	45,00
	02	—	1101 00 00 130	01	42,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 150	01	37,00
1001 90 99 000	03	57,00	1101 00 00 170	01	33,00
	05	70,00 (4)	1101 00 00 180	01	29,00
	06	17,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1002 00 00 000	03	25,00	1102 10 00 500	01	71,00
	02	15,00	1102 10 00 700	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 900	—	—
1003 00 90 000	03	64,00	1103 11 10 200	01	— (5)
	02	15,00	1103 11 10 400	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 900	—	—
1004 00 00 400	—	—	1103 11 90 200	01	— (5)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 800	—	—
1005 90 00 000	03	37,00			
	04	15,00			
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 le zone I, II a), b) e c), III a) e b), V, VI, VIII e Cuba,
- 05 Algeria,
- 06 Marocco e Egitto.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(4) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 200 000 t di grano tenero a destinazione dell'Algeria.

(5) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 100 000 t di farina di frumento a destinazione dell'Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 785/94 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1994
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione (1)	(ECU/t)							
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10	
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	03	0	- 1,425	- 2,85	- 4,275	—	—	—	—
	02	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	03	0	0	+ 1,00	- 30,00	- 30,00	—	—	—
	02	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	—	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 786/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di restituzioni all'esportazione nonché le misure da adottare in caso di perturbazioni nel settore dei cereali;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressinelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 aprile 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 aprile 1994, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Importo delle restituzioni (1)
1107 10 19 000	70,00
1107 10 99 000	94,25
1107 20 00 000	109,75

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica la decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(94/191/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE⁽³⁾ abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda il Belgio, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE,

Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/177/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza il Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 1° settembre 1992, il Belgio tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° settembre 1992, il paragrafo 3 dell'articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua olandese è il solo i solo facente fede)

(94/192/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE⁽³⁾ abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda i Paesi Bassi, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 90/180/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza i

Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 1° gennaio 1992, il Regno dei Paesi Bassi tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1992, il paragrafo 3 dell'articolo 2 della decisione 90/180/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica la decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/193/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE⁽³⁾ abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda l'Irlanda, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la deci-

sione 90/183/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza l'Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 1° gennaio 1992, l'Irlanda tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1992, il paragrafo 4 dell'articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1994

che modifica la decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(94/194/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽²⁾, in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE⁽³⁾ abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la deci-

sione 90/185/Euratom, CEE⁽⁴⁾, che autorizza la Grecia a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 25 novembre 1992, la Grecia tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva; che a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 25 novembre 1992, il paragrafo 2 dell'articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 39.